

Codice civile svizzero

(Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Modifica del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 2014²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 7 e 8

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993⁴ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:

2. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);

⁷ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:

1. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);

2. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. b^{bis});

3. la responsabilità (art. 52);

¹ FF **2014** 5295

² FF **2014** 5673

³ RS **210**

⁴ RS **831.42**

⁵ RS **831.40**

4. l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3);
5. l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a);
6. la liquidazione totale (art. 53c);
7. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64b);
8. il contenzioso (art. 73 e 74);
9. le disposizioni penali (art. 75–79);
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).

⁸ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
2. l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
3. esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 2015⁶

Termine di referendum: 14 gennaio 2016

⁶ FF 2015 5845